



Istituto Comprensivo Statale
“*Lorenzo Milani*”
Calvario - Covotta
Ariano Irpino - Greci - Savignano Irpino



Istituto Comprensivo Statale
Calvario - Covotta "don L. Milani"
Ariano Irpino (AV)
Prot. 0004700 del 28/09/2026
I-1 (Uscita)

Al personale docente dell'IC

Al personale ATA dell'IC

Ai genitori degli alunni dell'IC

Al DSGA

Atti/Albo/Sito Web/Bacheca RE

OGGETTO: Rispetto del divieto di fumo all'interno dei locali scolastici e relative pertinenze.

Si informano le SS.LL. che il Decreto Legge 12 settembre 2013 n. 104 “*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*”, entrato in vigore il 12/09/2013, impone all'art. 4, in materia di “*Tutela della salute nelle scuole*”, che il divieto di fumo (già previsto dall'art. 51 della Legge 16/01/2003 n. 3, nei locali chiusi), sia esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari. È vietato anche l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola, come previsto dal decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (art. 4, c.2).

Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584, così come modificato dall'art. 1 comma 189 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (da € 27,5 a € 275; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni). Gli adempimenti da adottare rimangono quelli della Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 “*Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori*”.

La Circolare del Ministero della Salute precisa che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche devono individuare con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. La Circolare precisa anche l'obbligo di esporre cartelli indicanti il divieto di fumo, come indicato nell'accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 dicembre 2004.

A tale proposito si rappresenta che le aree di pertinenza dell'Istituto comprendono tutte le aree comprese nelle rispettive recinzioni dei plessi utilizzati.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, è pertanto fatto divieto a tutto il personale, ai genitori, ai visitatori, di fumare e di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza della Scuola.

La riscossione diretta della sanzione da parte dell'Istituto è vietata; il pagamento, quindi, deve, essere effettuato presso la Tesoreria Provinciale oppure in banca o uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli Uffici postali con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale (causale: infrazione divieto di fumo), come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04.

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento, presso la Segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Coloro che non faranno rispettare le disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2.000 euro.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute.

Di seguito, si indicano i docenti e il personale ATA preposto ad accertare le infrazioni e ad imporre le sanzioni pecuniarie, per i diversi plessi dell'istituzione scolastica:

PLESSO	RESPONSABILI PRESPOSTI ALLA VIGILANZA
Scuola Secondaria di Primo Grado	Prof. ssa Blundo Rosanna
Scuola Primaria - Scuola Infanzia plesso Calvario	Ins. Melito Nicoletta
Scuola Primaria - Scuola Infanzia plesso Pasteni	Ins. Maraia Emilia
Scuola Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado plesso Greci	Ins. Tufano Anita
Scuola Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado plesso Savignano	Ins. Graziano Rosalba
Uffici	Sig.ra Flammia Maria Lucia

Si precisa, altresì, che in caso di reiterate infrazioni, la scrivente procederà all'applicazione delle sanzioni di carattere disciplinare, nei confronti del personale scolastico. Nei confronti degli alunni trasgressori, le sanzioni disciplinari saranno adottate dai rispettivi Consigli di Classe.

Il personale addetto alla vigilanza, altresì, rispetterà per l'irrogazione delle sanzioni la seguente procedura, che confluisce all'interno di un apposito Regolamento concernente il divieto di fumo che si allega alla presente Circolare.

PROCEDURA D'ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto, i responsabili Preposti procedono alla contestazione previo accertamento della violazione e con la redazione in triplice copia del relativo verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

I moduli di contestazione sono tenuti a disposizione del personale preposto all'applicazione del divieto presso la segreteria didattica della scuola. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente con consegna al trasgressore maggiorenne di una copia del verbale, oppure notificata a cura della scuola al suo domicilio entro 30 giorni dall'accertamento. In ogni caso il Preposto informa tempestivamente il Dirigente Scolastico.

In caso di impossibilità di contestazione immediata per l'allontanamento o il rifiuto del trasgressore di fornire le proprie generalità e di ricevere il verbale, il Preposto scrive sul verbale: *"Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale"*. Al trasgressore, se comunque identificato, va notificata, entro 30 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale.

Nel caso in cui il trasgressore sia minorenne, il Preposto, dopo aver proceduto all'accertamento della violazione e alla redazione del relativo verbale in triplice copia, notifica attraverso gli uffici scolastici la prima copia del verbale, entro 30 giorni dall'accertamento, ai genitori del trasgressore (responsabili per colpa in educando), brevi manu o per mezzo di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento.

Il verbale, se notificato con contestazione immediata, deve essere sottoscritto sia dal Preposto che dal trasgressore; il trasgressore riceve la prima copia del verbale come segno di contestazione immediata. Qualora il trasgressore si rifiuti di firmare, in luogo della firma il Preposto scrive la nota: *“Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”*.

Il trasgressore ha diritto di far inserire nel verbale qualunque pertinente dichiarazione a supporto delle sue ragioni.

Il Preposto provvede alla trasmissione immediata al Dirigente Scolastico del verbale.

Entro 30 giorni dalla notificazione l'interessato, o il genitore, può far pervenire all'Autorità competente (Prefetto di Avellino) scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.

Si precisa, ancora una volta, che i soggetti tenuti ad effettuare il pagamento possono farlo come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo).

Una copia della ricevuta del versamento deve essere fatta pervenire presso la Segreteria dell'Istituto quale prova dell'effettuato pagamento, entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, al fine di evitare l'inoltro obbligatorio del rapporto, con relativa prova della contestazione e della notificazione, al Prefetto territorialmente competente, come disposto dalla L. n. 689 del 24/11/1981.

Nel caso in cui il soggetto obbligato non effettui il pagamento entro il termine stabilito, il Dirigente Scolastico procede all'invio del verbale al Prefetto per la conseguente ingiunzione.

Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

L'infrazione al divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dalla Legge 11 novembre 1975, n. 584, modificato dall'art. 52, comma 20 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e ulteriormente aumentato del 10% dalla Legge n. 311 art. 1 comma 189 del 30 dicembre 2004, va da un minimo di € 27,50 a un massimo, in caso di recidiva, di € 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

I Preposti applicheranno di norma al trasgressore la sanzione minima, in caso di recidiva graveranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima; i Preposti che non applicano ai trasgressori le sanzioni previste sono soggetti alla sanzione amministrativa che va da un minimo di

€ 220 ad un massimo di € 2200.

Ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550). Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.

Al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Si invitano le SS.LL. a prendere visione del Regolamento antifumo pubblicato sul Sito Web di codesta Istituzione Scolastica.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Filomena Colella

 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa